Comune di Villafranca Tirrena - Prot. 0005405 del 04-03-2022 in arrivo

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
Tel.090-29.28.649 – Fax 090-29.82.360
Mail: updm.messina@regione.sicilia.it
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

All. 1

Prot. n. **0013299** del **04/03/2022** Rif. prot n _____ del _____

All. n. ___

OGGETTO: **Ditta CANNISTRACI SALVATORE – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii.** per l'attività di messa in riserva **(R13)** e recupero **(R4)** di estintori esausti (imballaggi), ovvero già bonificati dal loro contenuto, che verranno comunque consegnati ad impianti autorizzati, da svolgere nello stabilimento ubicato nella zona artigianale del Comune di Villafranca Tirrena (Me), località Fiorentino, foglio di mappa 4 particella 934 sub 3. **Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.**

Parere endoprocedimentale A.U.A. n. 04/2022

Considerazioni generali

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO l'art. 269 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. che recita testualmente:

- comma 1: "[...] *L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni*";
- comma 4 lettera c): "*L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: [...] c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire*";

VISTO l'articolo 271 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che recita testualmente:

- comma 4: "*i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria*";
- comma 5: "*Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. [...]*".

VISTO l'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che "[...] *Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto*;

VISTO l'art. 272-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che "*[...] le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti [...]*" e che tali autorizzazioni possono anche prevedere "*[...] concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento*";

VISTO l'art. 273-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina i medi impianti di combustione ed in particolare il comma 5 che fissa per gli impianti esistenti la tempistica per l'adeguamento ai valori limite e alle prescrizioni fissati nell'Allegato I e nell'Allegato V alla Parte Quinta del citato decreto;

VISTO il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle

autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, con il quale è stato approvato il "*Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria*" ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

VISTO l'art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana sono fissati per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/06 i seguenti valori limite massimi di emissione:

a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

b) per le altre aree:
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

VISTA la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (regolamento recante modifiche al D. Mi. del 5 febbraio 1998);

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e Ambiente, n. 154/GAB del 24 settembre 2008 – Approvazione delle linee guida per il contrasto al fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";

VISTA la Circolare n. 58348 del 27 luglio 2009 "*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000*" che al punto 2 chiarisce che "*ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii. il procedimento ha inizio al momento della presentazione della domanda, regolare e completa, presso il S.U.A.P. territorialmente competente, il quale comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 10 del 30 aprile 1991*";

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 che integra ed aggiorna il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTO l'art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale" che sopprime le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'Inquinamento e trasferisce le relative funzioni all'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 12 Agosto 2014 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 68 recante "*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*;

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 2020 n° 102 " *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170*".

VISTO *il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 agosto 2016, n 170";*

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 40, comma 1, lettera d) della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature previo parere della ex Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro

Dirigente ad interim della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina: Dott. Antonino Lo Dico
Dirigente dell'UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina e Responsabile procedimento: Dott.ssa Rosa Commendatore
Orario e giorni di ricevimento: lunedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00, mercoledì dalle ore 15:30 – 17:00 e venerdì dalle 9,30 alle ore 13,00.

l'inquinamento competente per territorio;

VISTA la Circolare del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 36570 del 04/08/2014 avente ad oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/1986 nelle autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune";

VISTO la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni"* con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

VISTO il D.P.Reg. n. 2799 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 256 del 19 giugno 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;

VISTO l'affidamento ad interim dell'incarico di Responsabile della Struttura Territoriale Ambientale di Messina a Dott. Antonino Lo Dico, prot. ARTA n. 11733 del 28/02/2022;

VISTO il D.D.G. n. 6 del 13/01/2022 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosa Commendatore l'incarico di Dirigente Responsabile dell'U.O.B. Territoriale Ambientale 2 di Messina.

PREMESSO:

- ✓ che il SUAP del Comune di Villafranca Tirrena (ME) ha trasmesso l'istanza della **Ditta Cannistraci Salvatore** di richiesta AUA ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, assunta al protocollo ARTA con n. 26132 del 28/04/2021, per i seguenti titoli abilitativi:
  - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;*
  - *operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente;*

  dovute per le attività di istallazione e manutenzione di impianti elettrici e antincendio e recupero di estintori esausti (imballaggi), ovvero già bonificati dal loro contenuto, che verranno comunque consegnati ad impianti autorizzati, da svolgere nello stabilimento ubicato nella zona artigianale del Comune di Villafranca Tirrena (Me), località Fiorentino, foglio di mappa 4 particella 934 sub 3, individuato con la sigla "2btre3";
- ✓ la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio AUA, con nota prot. n. 16165/21 del 27/04/2021 (prot. ARTA n. 26141 del 28/04/2021) ha indetto la I^ CdS in data 17/05/2021; con nota prot. n. 18910/21 del 18/05/2021 (prot. ARTA n. 31721 del 18/05/2020), ha trasmesso il verbale della CdS del 17/05/2021;
- ✓ il SUAP del Comune di Villafranca Tirrena (ME) con nota prot. n. 12432 del 22/06/2021 (prot. ARTA n. 42033 del 23/06/2021), ha trasmesso i seguenti documenti integrativi a seguito della CdS del 17/05/2021, prodotti dalla **Ditta Cannistraci Salvatore**: ***Tav. 1i Relazione tecnica, Tav. 2i Inquadramento territoriale, Tav. 3i Planimetrie allacci acque bianche e nere, Tav. 4i Elaborati grafici stato autorizzato e stato progetto;***
- ✓ la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio AUA, con nota prot. n. 25783/21 del 13/07/2021 (prot. ARTA n. 48488 del 13/07/2021) ha indetto la II^ CdS in data 23/07/2021; con nota prot. n. 27369/21 del 27/07/2021 (prot. ARTA n. 52507 del 28/07/2021), ha trasmesso il verbale della CdS del 23/07/2021.

CONSIDERATA la richiesta della **Ditta Cannistraci Salvatore**, in fase di istanza di AUA, per l'attività di messa riserva **R13** e di recupero **R4** di estintori esausti (imballaggi), *ovvero già bonificati dal loro contenuto, che verranno comunque consegnati ad impianti autorizzati,* da svolgere nello stabilimento ubicato nella zona artigianale del Comune di Villafranca Tirrena (Me), località Fiorentino, foglio di mappa 4 particella 934 sub 3, in zona artigianale e industriale **D1**;

L'attività produttiva come riportato nella relazione tecnica, si svolge *su un'area delimitata perimetralmente e dotata di accessi o/e uscita su viabilità pubblica, funzionalmente suddivisa in:*

1. *piazzale ingresso dotata di accesso o/e uscita su via Dell'Artigianato s.n., destinato al transito delle merci;*
2. *capannone di lavorazione in cemento armato precompresso, di altezza pari a mt. 6,50, e superficie pari a mq. 360,00 circa. Sono inoltre presenti uffici al piano ammezzato e servizi igienici e spogliatoi per gli addetti al piano terra su una superficie pari a mq. 40,00 circa.*

*Il **ciclo della lavorazione**, che si svolge completamente al coperto, è di tipo lineare, in particolare:*

- *Gli estintori, preventivamente classificati in ragione del loro contenuto (polvere, CO2, schiuma) vengono alloggiati in aree contrassegnate ed appositamente individuate;*
- *Svotamento agente estinguente:*
  - ✓ *Polvere (impianto Family 5; ambiente depressurizzato – cabina di aspirazione – E1)*

Dirigente ad interim della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina: Dott. Antonino Lo Dico
Dirigente dell'UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina e Responsabile procedimento: Dott.ssa Rosa Commendatore
Orario e giorni di ricevimento: lunedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00, mercoledì dalle ore 15:30 – 17:00 e venerdì dalle 9,30 alle ore 13,00.

- ✓ *Schiuma (impianto Family 5; ambiente depressurizzato – cabina di aspirazione – E1)*
- ✓ *CO2 (Pompa CO2 per svotamento e carico – PCB_B – vuoto – assenza di emissioni);*

- *Collaudo idrico degli estintori ancora idonei attraverso l'impiego dell'acqua con una prova della durata di 30 secondi ad un valore massimo di pressione punzonato sul serbatoio stesso;*
- *Selezionati gli estintori non idonei, né recuperabili, gli stessi, ormai bonificati completamente dall'estinguente, si avvieranno alle operazioni di recupero, consistenti nella selezione e riduzione volumetrica delle varie componenti metalliche: ferro, acciaio, ottone della valvola, plastica;*
- *Asciugatura estintori idonei;*

Le fasi, durante le quali vengono generate emissioni in atmosfera, sono così individuate:

- ***Svotamento polvere estintori; (E_1)***
- ***Carico polvere estintori; (E_1)***

CONSIDERATO che per quanto attiene le ***emissioni in atmosfera:***

Le attività che producono emissioni di polveri avvengono in un ambiente confinato dotato di cappe di aspirazione che convogliano l'aria aspirata nell'impianto d'abbattimento polveri e da qui tramite il punto di emissione E_1 all'atmosfera.

P. E	Provenienza	Portata (Nm^3/h)	Inquinante	Altezza camino (m)	Impianto di abbattimento
E_1	Cabina di aspirazione Impianto: *Family5* – svuotamento/carico estintori	2.231	Polveri inerti	2,5	Filtro a cartucce

Le fasi del ciclo produttivo che danno luogo ad ***emissioni in atmosfera*** sono:

Fase di svuotamento:

L'impianto per lo scarico della polvere estinguente e della schiuma, denominato Family 5, è dotato di una pompa di vuoto, corredata di filtri di protezione. L'impianto viene utilizzato per il travaso delle polveri e delle schiume in operazioni di caricamento e svuotamento.

Fase di carico:

La procedura di carico, realizzata con la medesima macchina viene realizzata invertendo la posizione del gruppo di aspirazione con la pescatrice della polvere e mantenendo invariato il collegamento con le derivazioni del pannello di controllo.

Sia per la fase di svuotamento sia per la fase di carico viene preliminarmente verificata la guarnizione del gruppo di aspirazione affinché sia ben posizionata al momento del travaso in modo da evitare riflussi della polvere estinguente al di fuori del contenitore. Le operazioni sopra descritte vengono eseguite con l'ausilio delle macchine/attrezzature a vuoto sopra descritte, che dovrebbero garantire quindi l'assenza di qualsiasi emissione atmosferica. In ogni caso, al fine di evitare la dispersione di aerosol a salvaguardia della salute e sicurezza degli operatori, tali operazioni avvengono in opportuno spazio confinato in prossimità di cabina di aspirazione che garantisce l'allontanamento delle polveri derivanti dalle operazioni, previo passaggio in filtro a cartucce. Per mezzo della depressione creata dal ventilatore posizionato nella parte superiore della cabina, l'aria compie un passaggio attraverso le feritoie della parete frontale (cella filtrante in cartone a doppio labirinto) e attraversa 5 cartucce filtranti in poliestere antistatico alluminato, realizzate in tessuto poliestere con l'applicazione di polveri di alluminio che garantiscono l'eliminazione delle cariche elettriche che si creano sulle polveri da filtrare.

Le polveri intercettate dai filtri, molto spesso riutilizzabili, vengono convogliate su cassetti di raccolta, per una facile manutenzione e relativa pulizia.

CONSIDERATO che per la ***gestione acque, aree ed impianti:***

Gli scarichi delle acque meteoriche del piazzale d'ingresso e della copertura del fabbricato sono convogliati, attraverso una rete di raccolta di idonea pendenza e di pozzetti di raccordo, verso la rete delle acque bianche comunale. Le acque nere sono convogliate verso la rete fognaria comunale, giusto ***parere favorevole*** del Comune di Villafranca Tirrena trasmesso con nota prot. n. 25661 del 14/10/2021.

CONSIDERATO che per ***l'attività di messa in riserva e recupero/riutilizzo "R13"ed "R4":***

L'attività che la ditta intende espletare sui contenitori (imballaggi) scaturisce dalla manutenzione degli estintori, infatti in sede di collaudo e ricarica degli stessi (attività preminente della ditta) potrebbe verificarsi che gli estintori risultino non idonei al successivo riutilizzo.

Le ***quantità massime annue*** di rifiuti impiegabili nelle attività di recupero, sono determinate, a norma dell'art. 7 del D.M. 05/04/2006 n. 186, secondo la tabella di cui all'Allegato 4 Suballegato 1.

Dirigente ad interim della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina: Dott. Antonino Lo Dico
Dirigente dell'UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina e Responsabile procedimento: Dott.ssa Rosa Commendatore
Orario e giorni di ricevimento: lunedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00, mercoledì dalle ore 15:30 – 17:00 e venerdì dalle 9,30 alle ore 13,00.

Scheda tecnica R13

Tip.	Descrizione	CER	Provenienza	Caratteristiche	Quantità (t/a)
6.2	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	070213 120105 160119 160216 160306 170203	*industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, attività di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di costruzione e demolizione.*	*granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%.*	1000
10.1	cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	070299 160306	*industria della gomma e della produzione di pneumatici; altre attività produttive, commerciali e artigianali*	*polveri, granuli, materozze, ritagli, trucioli, bave, sfridi e mescole fuori specifica di gomma con eventuali additivi.*	1000
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120102 120101 100210 160117 150104 170405 190118 190102 200140 191202 100299 120199	*attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.*	*rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230.*	1000
				Totale	3000

Scheda tecnica R4

Tip.	Descrizione	CER	Provenienza	Caratteristiche	Quantità (t/a)
3.3	sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	150104 191203 150105 150106	*industria cartotecnica; attività industriali, commerciali e di servizio*	*sfridi o scarti di imballaggi in alluminio e imballaggi compositi con carta plastica e metallo.*	2000
				Totale	2000

CONSIDERATO che in base alla documentazione progettuale, le attività programmate rispettano le ***"norme tecniche per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi"*** ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. 05/04/2006 n. 186, come riportato nella relazione tecnica integrativa:

L'area destinata alla messa in riserva, individuata all'interno del capannone, opportunamente evidenziata in planimetria e divisa per settori, insieme al settore per il deposito preliminare dei rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero, è stata dimensionata in considerazione dei seguenti dati tecnici:

- ✓ *deposito dei rifiuti avverrà in cumuli;*
- ✓ *natura non polverulenta degli stessi rifiuti;*

presenterà inoltre le caratteristiche tecniche, sotto elencate, in modo da tutelare la salute pubblica e da non recare pregiudizio all'ambiente circostante:

- ✓ *basamento in battuto di cemento, dello spessore medio di cm. 20,00;*
- ✓ *sistema di abbattimento delle emissioni polverulenti (cabina di depressurizzazione) per evitare la dispersione eolica nell'ambiente;*
- ✓ *separazione per tipologia omogenea dei rifiuti ed indicazione dei settori con il simbolo R ed i codici CER relativi;*
- ✓ *cartelli indicatori di divieto di accesso e di pericolo al fine di vietare l'accesso a personale non autorizzato, in ingresso all'area di lavorazione.*

RITENUTO di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di competenza per le emissioni in atmosfera

Dirigente ad interim della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina: Dott. Antonino Lo Dico
Dirigente dell'UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina e Responsabile procedimento: Dott.ssa Rosa Commendatore
Orario e giorni di ricevimento: lunedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00, mercoledì dalle ore 15:30 – 17:00 e venerdì dalle 9,30 alle ore 13,00.

ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 in oggetto;

RITENUTO di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti, per l' attività della **Ditta CANNISTRACI SALVATORE** di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di estintori esausti (imballaggi), ovvero già bonificati dal loro contenuto, che verranno comunque consegnati ad impianti autorizzati, da svolgere nello stabilimento ubicato nella zona artigianale del Comune di Villafranca Tirrena (Me), località Fiorentino, foglio di mappa 4 particella 934 sub 3, **esprime parere favorevole** per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei limiti di emissione indicati nella tabella e prescrizioni.

Valori limiti di emissione

P. E	Provenienza	Portata m3/h	Inquinante	V L E (mg/Nm^3)	Sistema di abbattimento
E_1	Cabina di aspirazione Impianto: Family5 – svuotamento/carico estintori	2.231	**Polveri**	≤ 40[1]	Filtro a cartucce
[1] *Rif. Norm. "D.A. 19 GAB dell'11 marzo 2010"*					

Il gestore dello stabilimento dovrà rispettare le prescrizioni di cui al seguente elenco:

1. il gestore, in merito alle verifiche da effettuare sul punto di emissione E_1, in regime di autocontrollo dovrà eseguire, con frequenza annuale, le verifiche analitiche, dandone congruo preavviso alle Autorità di controllo;
2. i valori limite di emissione sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore dello stabilimento negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
3. i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici, indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella nonna UNI EN ISO 1691-l-1:2013;
4. l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lg. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature;
5. i risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;
6. nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo e alla STA di Messina entro le successive 24 ore;
7. il gestore dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento (filtri), al fini di garantire la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore in accordo alle condizioni di utilizzo;
8. gli Organi di controllo (Città Metropolitana e ARPA Sicilia S.T. di Messina), effettueranno con periodicità annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del gestore;
9. in caso di impossibilità ad effettuare i controlli periodici o in caso di fermo prolungato di un impianto con emissioni convogliate in atmosfera, il gestore dovrà provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;
10. ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc.) STA di Messina, la Città Metropolitana di Messina e la S.T.

Dirigente ad interim della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina: Dott. Antonino Lo Dico
Dirigente dell'UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina e Responsabile procedimento: Dott.ssa Rosa Commendatore
Orario e giorni di ricevimento: lunedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00, mercoledì dalle ore 15:30 – 17:00 e venerdì dalle 9,30 alle ore 13,00.

ARPA di Messina. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;

11. le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, all'Area 2/DRA – STA di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento;
12. ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda A.U.A. deve essere comunicata alla STA di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al S.U.A.P. di Messina e alla S.T. ARPA di Messina. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
13. per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte V del D. Lgs. n. 152'/06 e ss.mm.ii., in particolare:
    - ✓ le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento ed al lavaggio;
    - ✓ i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse;
    - ✓ osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
14. il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. ARPA di Messina e Città Metropolitana di Messina) competenti per territorio ed alla STA di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;
15. la gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
16. per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti dell'Allegato I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Il mancato rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni e/o condizioni sopra riportate, annulla l'efficacia del presente parere endoprocedimentale. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente parere. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Il venir meno del rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. e entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Si invita a trasmettere a questo Ufficio e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente copia dell'A.U.A. che sarà rilasciata.

Il Dirigente
UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina
Dott.ssa Rosa Commendatore

IL DIRIGENTE AD INTERIM S.T.A. DI MESSINA
Dott. Antonino Lo Dico

Dirigente ad interim della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina: Dott. Antonino Lo Dico
Dirigente dell'UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina e Responsabile procedimento: Dott.ssa Rosa Commendatore
Orario e giorni di ricevimento: lunedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00, mercoledì dalle ore 15:30 – 17:00 e venerdì dalle 9,30 alle ore 13,00.